MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 DI COSIR S.R.L.

PARTE GENERALE

Versione	Attività	Soggetto	Data
1.0	Adozione	Amministratore unico	

INDICE

Premessa.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo nel contesto della COSIR S.R.L. .

I. La società COSIR S.R.L.

1.1 Forma giuridica.

1.2 L'oggetto sociale e l'attività di impresa della COSIR S.R.L. .

II. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e gli altri sistemi aziendali di gestione controllo

2.1 La struttura del Modello organizzativo.

2.2 Integrazione tra il Modello e altri sistemi aziendali di gestione e controllo.

III. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001

3.1 I soggetti. L'organigramma della COSIR S.R.L.

3.2 L'interesse o il vantaggio per l'ente conseguente al reato.

3.3 Le sanzioni applicabili all'ente.

a) Le sanzioni pecuniarie.

b) Le sanzioni interdittive.

c) Il commissariamento dell'ente.

d) La confisca del prezzo o del profitto del reato.

e) La pubblicazione della sentenza di condanna.

3.4 Le misure cautelari interdittive applicabili all'ente.

a) Misure applicabili e relativo procedimento.

b) Le vicende delle misure cautelari interdittive: revoca e sospensione della misura.

3.5 Le misure cautelari reali applicabili all'ente.

a) Il sequestro preventivo (art. 53 d.lgs. 231/2001).

b) Il sequestro conservativo (art. 54 d.lgs. 231/2001).

3.6 Le condotte riparatorie e la riorganizzazione dell'ente.

IV. L'efficacia esimente dell'adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo rispetto ai reati commessi dai soggetti apicali.

4.1 Adozione e attuazione del modello.

4.2 Comunicazione del Modello e formazione del personale.

4.3 Aggiornamento e miglioramento continuo del Modello.

4.4 L'elusione fraudolenta del Modello.

4.5 L'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.6 I flussi comunicativi. Flussi generali e flussi speciali.

V. L'efficacia esimente dell'adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo rispetto ai reati commessi dai soggetti subordinati.

VI. L'organismo di vigilanza (ODV) e la tutela del segnalante

6.1 L'organismo di vigilanza (ODV): caratteri e funzioni.

a) Caratteri generali.

b) Funzioni specifiche.

6.2 I flussi di comunicazione dell'ODV con gli altri soggetti aziendali.

6.3 Tutela del segnalante - whistleblowing.

VII. L'Ufficio per l'etica e del controllo interno e il il Referente della macro-area di rischio (RMR)

7.1. L'Ufficio per l'etica e del controllo interno.

7.2 Il Referente della macro-area di rischio (RMR)

VIII. I "reati presupposto" e la responsabilità dell'ente

8.1 L'elenco dei reati da cui dipende la responsabilità dell'ente.

8.2 I reati commessi all'estero e i reati transnazionali.

8.3 I delitti tentati.

IX. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

9.1. Risk assessment

9.2. Gap analysis

9.3. Redazione dei protocolli - parte speciale del Modello

X. Regole generali di comportamento.

XI. Regole di organizzazione dei processi e dei flussi finanziari. Prevenzione del rischio di riciclaggio, autoriciclaggio e dei reati tributari.

XII. Il procedimento disciplinare e le conseguenze sanzionatorie.

12.1 Il Modello - parte generale e gli illeciti disciplinari.

12.2 Il sistema disciplinare in generale. Ambito di applicabilità.

12.3 Rispetto del Modello da parte dell'amministratore e dell'organismo di vigilanza. Sanzioni in caso di violazioni.

XIII. Le gestione dei sistemi documentali - Protocollo digitale societario.

Abbreviazioni:

DVR: documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008

Modello: (con iniziale maiuscola): il modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231/2001 adottato dalla COSIR S.R.L.

AU: Amministratore unico

ODV: Organismo di vigilanza

RMR: Referente macro-area di rischio

SGI: Sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza, energia e resp. sociale

RSGI: Responsabile sistema di gestione

PREMESSA

Il modello di organizzazione, gestione e controllo nel contesto della COSIR S.R.L.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in avanti, per semplicità, "modello organizzativo" o semplicemente "modello") è uno strumento introdotto dal legislatore con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".

L'adozione di un modello organizzativo per la COSIR S.R.L. è una scelta quantomai opportuna poiché, come si avrà modo di specificare meglio più avanti, l'attività economica e le dimensioni della COSIR S.R.L. la espongono al concreto rischio di commissione di reati tra quelli previsti dal d. lgs. n. 231/2001.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto, come sintetizzato nella rubrica della legge, un sistema di responsabilità – formalmente amministrativa, ma sostanzialmente analoga a quella penale – degli enti indicati nell'art. 1 del decreto. Tra i destinatari di questa disciplina vi sono, tra gli altri, anche le società di capitali.

La società COSIR S.R.L. risulta quindi tra i soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina prevista dal d. lgs. n. 231/2001.

La costruzione del modello organizzativo della COSIR S.R.L. tiene conto primariamente dei presupposti - previsti dalla legge - in virtù dei quali un ente incorre nella responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001. Questi sono indicati dagli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 5 l'ente è responsabile per i reati (deve trattarsi di uno dei reati specificamente indicati nel d.lgs. 231/2001) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. *"soggetti apicali*"); b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'art. 6 d.lgs. 231/2001 introduce il tema della rilevanza dei modelli organizzativi prevedendo che, se il reato è stato commesso dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. organismo di vigilanza, ODV); c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

I modelli organizzativi devono essere costruiti, pertanto, tenendo conto dell'estensione dei poteri delegati agli amministratori e del rischio di commissione dei reati, individuando le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedendo specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, individuando modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedendo obblighi di informazione nei confronti dell'ODV (ai meccanismi di informazione sono poi dedicate specifiche disposizioni), introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Pertanto, sintetizzando, il modello organizzativo conforme alle previsioni legislative è specifico – cioè adattato e plasmato sulle specifiche esigenze dell'ente – e idoneo rispetto alle finalità appena descritte. Per evitare che il giudizio di idoneità che dovesse essere effettuato in sede processuale risulti totalmente aleatorio e condotto su valutazioni *ex post* anziché, come sarebbe corretto, su una valutazione *ex ante* degli elementi rilevanti, il legislatore ha previsto che i modelli organizzativi possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al ministero della giustizia che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare osservazioni.

A tale riguardo nel caso della COSIR S.R.L. hanno assunto rilievo le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" pubblicate da Confindustria e revisionate nell'edizione del giugno 2021, nonché il documento "*Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell'estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l'ambiente - Guida per l'applicazione nel settore della gestione dei rifiuti*" approvato da Fise - Assoambiente nel novembre 2020.

Anche l'art. 7 d.lgs. 231/2001 assegna una specifica rilevanza ai modelli. La disposizione disciplina le ipotesi in cui i reati che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente siano commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali: in questi casi l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa quando l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

Per prevenire questa seconda ipotesi di responsabilità il modello organizzativo è chiamato a prevedere, in relazione alla dimensione dell'organizzazione e alle attività svolte, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tutte le misure contenute nel modello mirano a determinare le condizioni necessarie affinché l'ente possa muoversi nell'ordinamento e, concretamente, nel mercato, in modo organizzato rispetto alla possibile commissione di determinati reati.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal d.lgs. 231/2001 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e, talvolta, la stessa possibilità di proseguire, in tutto o in parte, l'attività.

I

La società COSIR S.R.L. .

1.1. Forma giuridica.

COSIR S.R.L. ha sede in ROMA, via Poli, n. 29, e il suo capitale sociale è detenuto da persone fisiche e da società di capitali.

Il capitale sociale della COSIR S.R.L., sottoscritto ed interamente versato, è di € 100.200,00.

L'organo amministrativo della società è un **amministratore unico.**

L'organo di controllo è un **revisore legale.**

1.2 L'oggetto sociale e l'attività di impresa della COSIR S.R.L.

COSIR S.R.L. ha per oggetto le seguenti attività: "*realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali per la produzione di beni e servizi destinati al sostenimento delle attività produttive e, in particolare, lo svolgimento delle attività di realizzazione, conduzione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e il disinquinamento delle attività produttive, l'installazione e il potenziamento di impianti destinati a migliorare le condizioni legate ai processi produttivi, nuove tecnologie per il recupero e lo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, civili, industriali e marini, siano essi non pericolosi, speciali o tossico-nocivi, con mezzi navali e terrestri, produzione di composti e concimi, recupero di materiali ferrosi e non ferrosi, e tutte le attività connesse o affini alle attività ecologiche comprese la manutenzione del territorio e le manutenzioni industriali necessarie, anche mediante l'assunzione di appalti, sia per conto di pubbliche amministrazioni sia per conto di privati [...] raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, servizi di spazzamento e raccolta differenziata, autotrasporto conto proprio e terzi; raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, di rifiuti di differenti e specifiche frazioni merceologiche conferiti in uno stesso contenitore, de rifiuti ingombranti; costruzione e gestione, sia in proprio che mediante assunzione in appalto, di discariche controllate, di sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, anche tossici e*

nocivi, la loro raccolta, lo stoccaggio e il trasporto, anche mediante stazioni di trasbordo, il lavaggio di cassonetti, lo spazzamento e la raccolta differenziata, trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale, attività di spazzamento manuale e meccanizzato, gestione di centri di raccolta; raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti pericolosi; gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi e pericolosi; gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo indifferenziato; […] riparazione e manutenzione di macchinari; conduzione di mezzi meccanici; noleggio di automezzi e attrezzature per la nettezza urbana, di camion, camion-gru, terne di macchine operatrici in genere; […] servizio di autospurgo per trasporto liquidi, pulizia e videoispezione delle reti idriche e fognarie nonche' pulizia di acque portuali; […] assunzione da amministrazioni statali, anche autonome, da regioni, province, comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonche da privati, di appalti di lavori e servizi di qualsiasi genere, nonche' multiutility e facility mena- gement; […] svolgimento di attivita' turistico ricettive, per conto proprio o di terzi, la gestione di alberghi, stabilimenti balneari, agriturismo, bed and breakfast; […] fornitura di servizi di gestione tipo "global service", per conto di enti pubblici e clienti privati, di patrimoni immobiliari, impianti tecnologici, energie rinnovabili. […]".

Concretamente e conformemente rispetto allo statuto, la COSIR S.R.L. svolge la propria attività prevalentemente nella territorio della Sardegna e conta mediamente 350 dipendenti. In concreto la società svolge le seguenti attività:

- *Igiene Ambientale*: raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e non pericolosi, gestione impianti, spazzamento stradale, consulenze ambientali, bonifica siti inquinati, progettazione, raccolta rifiuti in forma differenziata, lavaggio cassonetti, noleggio contenitori fissi e trasportati, raccolta rifiuti ingombranti, nolo automezzi nettezza urbana, manutenzione aree verdi, etc.
- *Servizi globali per le p.a.*: rimozione veicoli o similari, disinfezione e igienizzazione superfici, disincrostazione serbatoi, idrolavaggi acqua calda e fredda, pulizie interne ed esterne di edifici, pulizia, lavatura, sgrassaggio, ripristino e rimessa in uso ambienti

danneggiati da incendi e/o allagamenti, pulizia specifica di qualsiasi superficie e arredo, etc.

- *Autospurgo*: bonifica di condotte idriche e fognarie, manutenzione delle reti fognarie, aspirazioni fosse settiche, disostruzioni, videoispezioni, noleggio bagni chimici, docce e monoblocchi, etc.
- *Servizi ricettivi*: gestione di strutture ricettive.

II

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e gli altri sistemi aziendali di gestione controllo

2.1 La struttura del Modello organizzativo

Il modello si suddivide in due parti:

a) Una **parte generale**, che includerà diversi allegati e nella quale saranno individuati i presupposti di responsabilità dell'ente a cui si è accennato sopra, i termini di efficacia esimente del modello organizzativo, le conseguenze sanzionatorie, l'indicazione dei reati la cui commissione costituisce il presupposto per l'operatività della responsabilità dell'ente. Nella parte generale sarà inoltre descritto il metodo prescelto per l'individuazione delle attività e delle aree di rischio e i risultati dell'analisi del rischio e saranno dettate le regole generali di funzionamento del Modello con particolare riferimento alla realtà della COSIR S.R.L.. Negli allegati saranno individuati altresì i compiti di ciascuna funzione aziendale nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e dell'ambiente, i doveri di comunicazione incombente sui destinati del Modello (cosiddetti flussi comunicativi), sarà normato il sistema disciplinare e regolamentata la procedura per la segnalazione degli illeciti:

- **ALLEGATO A:** Elenco reati;
- **ALLEGATO B:** Gestione ambientale;
- **ALLEGATO C:** Gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- **ALLEGATO D:** Sistema disciplinare - dipendenti e soggetti terzi;
- **ALLEGATO E:** Sistema disciplinare - amministratore unico e organismo di vigilanza;
- **ALLEGATO F:** Flussi comunicativi generali;
- **ALLEGATO G:** Analisi dei rischi;
- **ALLEGATO H:** Regolamento per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing;*
- **ALLEGATO I**: Sistema di gestione integrato.

b) Una **parte speciale** nella quale, all'esito dell'analisi del rischio, saranno individuati e descritti i protocolli operativi da seguire per la prevenzione del rischio previa

determinazione delle aree e dei processi societari interessati in quanto sensibili al rischio-reato.

2.2 Integrazione tra il modello organizzativo e gli altri sistemi aziendali di gestione e controllo.

[illegible]

L'importanza di una stratificazione multilivello nella gestione del rischio è cresciuta nel corso del tempo, atteso che il richiamato ampliamento del catalogo dei reati ha portato all'inclusione nel perimetro applicativo della norma, ad esempio, degli illeciti relativi al campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'ambiente. Pertanto nell'elaborazione del presente Modello si è tenuto conto dell'esistenza, all'interno della COSIR S.R.L., dei seguenti sistemi di gestione:

- UNI EN ISO 45001:2018, sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- UNI EN ISO 14001:2015, sistema di gestione ambientale;
- UNI EN ISO 9001:2015, sistema di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 50001:2018, sistema di gestione energetica;
- SA8000:2014, social accountability system;
- Uni/Pdr 125/2022, sistema di gestione per la parità di genere.

I sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, energia e responsabilità sociale sono uniti in un unico sistema di gestione integrato (SGI).

Nell'elaborazione del presente Modello si è tenuto conto dell'esistenza, all'interno della COSIR S.R.L., dei seguenti documenti:

- documenti di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del d.lgs. 81/2008, relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- documenti e relazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- procedure interne.

I processi elaborati nei predetti documenti sono stati tenuti in debita considerazione al fine di assicurare l'efficacia esimente del Modello e, nel contempo, evitando ridondanti ed inefficienti duplicazioni delle procedure di controllo.

I sistemi di gestione sopra citati, contenuti nell'ALLEGATO I della parte generale del presente Modello, devono intendersi integralmente richiamato in tutte le parti:

Ogni modifica apportata ai sistemi di gestione non richiede, per la sua efficacia in seno al Modello, una omologa modifica del Modello stesso ma, in virtù del rinvio mobile, trova immediata efficacia.

a) Ambiente.

Le attività concretamente svolte dalla COSIR S.R.L. investono in pieno il tema della tutela ambientale, il cui rispetto deve essere un obbiettivo costante della società, come indicato anche nel documento che presenta la politica ambientale di COSIR S.R.L.

La normativa di riferimento in materia ambientale è contenuta nel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni (c.d. "codice dell'ambiente") che regola, per quel che qui interessa, la gestione dei rifiuti, sebbene anche a livello europeo il legislatore abbia inciso profondamente nel settore ambientale e nella gestione dei rifiuti.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 68/2015 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", nel codice penale è stato inserito un nuovo titolo che introduce nel nostro ordinamento ulteriori fattispecie di delitti contro l'ambiente che sono andati contestualmente a integrare la lista dei reati presupposto in materia di responsabilità amministrativa egli enti già elencati dall'art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001, introdotto dal d. lgs. n. 121/2011.

Visto il numero e la rilevanza delle ipotesi di reato ricomprese all'interno del d. lgs. n. 231/2001 e dal momento che i nuovi delitti ambientali costituiscono talvolta fattispecie di pericolo, anticipando di gran lunga la soglia di tutela dell'interesse protetto portandola fino alla sua messa in pericolo, occorre che le misure di prevenzione adottate dalla COSIR S.R.L. e i relativi sistemi di controllo e monitoraggio su tutti gli aspetti ambientali coinvolti siano non solo aderenti ma radicati su buone pratiche riconosciute come tali.

La società ha adottato di un sistema di gestione ambientale conforme agli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 che integra il Modello e ne costituisce parte integrante e sostanziale, dovendosi intendere qui completamente richiamato. I risultati dell'identificazione e della valutazione degli aspetti ambientali costituiscono il punto di partenza per la definizione degli obiettivi di miglioramento e dei programmi necessari al loro raggiungimento. Le procedure operative delineano il modello comportamentale per il mantenimento di elevati standard di minimizzazione del rischio.

Al fine di integrare il sistema di gestione con il Modello quest'ultimo ha inglobato il primo inserendo specifiche procedure supplementari e specifici canali di comunicazione volti a garantire che il perseguimento degli obiettivi e dei programmi aziendali in materia ambientale siano in linea con le esigenze di prevenire la commissione di illeciti in materia ambientale dai quali possa scaturire una responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le integrazioni tra Modello e il sistema di gestione ambientale sono disciplinate, quanto alla parte generale, nell'**ALLEGATO B.**

b) Sicurezza sul lavoro.

La COSIR S.R.L. impiega mediamente 350 unità lavorative che operano in ambienti lavorativi potenzialmente pericolosi per l'incolumità individuale e per la salute. Tali pericoli sono notevolmente ridotti grazie all'adozione di un Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, dall'adozione dei documenti obbligatori di cui al d. lgs. n. 81/2008 nonché dall'adozione del sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro conforme agli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 45001:2018 che integra il Modello e ne costituisce parte integrante e sostanziale o che deve essere coordinato con il presente Modello il quale, tuttavia, non sostituisce i compiti e le responsabilità di legge disciplinati in capo ai soggetti individuati dal d.lgs. n. 81/2008 e dal sistema aziendale di prevenzione che da esso promana.

In questa prospettiva l'art. 2 d. lgs. 81/2008 lett. *dd*) definisce il "modello di organizzazione e di gestione" come modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di

una politica aziendale per la salute e la sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Come si è considerato in precedenza la presenza di un Modello idoneo ed efficacemente attuato risulta, per COSIR S.R.L., di importanza fondamentale in relazione alla complessità e dell'attività svolta nonché in relazione alla natura delle aree di rischio.

L'art. 30 d.lgs. n.. 81/2008 ha introdotto l'art. 25-*septies* nel d.lgs. n. 231/2001 annovera l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro tra i reati presupposto per la responsabilità dell'ente. Inoltre il d.lgs. n. 81/2008 ha differenziato le sanzioni in funzione della gravità del danno e ha definito i requisiti minimali del Modello organizzativo, previsto anche dall'art. 30 del medesimo decreto.

Il sistema di prevenzione definito e strutturato nel DVR e nel SGI deve considerarsi astrattamente completo e chiuso, salva l'esigenza di sottoporlo a revisioni in relazione alle esigenze che di manifestano all'interno della società o a livello normativo e scientifico, in quanto esso detta tutte le regole prevenzionistiche che gravano sul datore di lavoro.

Il Modello ha per contro due funzioni serventi:

- porre regole cautelari di comune esperienza finalizzate all'osservanza delle cautele peculiari della normativa antinfortunistica, che servono a fronteggiare il generico rischio che si realizzi lo specifico rischio antinfortunistico;
- creare regole di controllo di secondo livello poste a presidio dell'efficacia e adeguatezza del sistema di prevenzione e protezione ex d. lgs. n. 81/2008 e della sua conformità alla normativa specifica vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Questo sistema di controllo opera sinergicamente con il sistema di prevenzione e protezione già implementato nel DVR e nel SGI secondo quanto previsto dall'**ALLEGATO C.**

I soggetti che operano nel sistema di prevenzione a della sicurezza sul lavoro ex d. lgs. n. 81/2008, quindi indirettamente anche nel Modello di organizzazione e gestione, si

uniformano a tutte le regole generali di cui al d. lgs. n. 81/2008 previste nei relativi documenti obbligatori tra cui, in primis, il documento di valutazione dei rischi (DVR), a tutte le regole previste all'interno del SGI ma in più sono tenuti a rispettare anche le ulteriori e speciali regole contenute nel Modello.

III

La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3.1 I soggetti. L'organigramma societario della COSIR S.R.L.

Come si è sinteticamente indicato in premessa, i presupposti di responsabilità dell'ente sono descritti dagli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 231/2001. Ai sensi dell'art. 5 l'ente è responsabile per i reati (deve trattarsi di uno dei reati specificamente indicato nel d.lgs. 231/2001) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. *"soggetti apicali*"). Secondo l'organigramma della COSIR S.R.L. può essere considerato soggetto apicale l'**amministratore unico** e i **procuratori speciali** della società;
b) da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Ogni modifica dell'organigramma di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Modello, operata con provvedimenti formali o in via di mero fatto, renderà necessario l'aggiornamento in tempi celeri.

3.2 L'interesse o il vantaggio per l'ente conseguente al reato.

Affinché si possa configurare la responsabilità dell'ente, i soggetti sopra individuati devono aver commesso il reato nell'interesse o a vantaggio di COSIR S.R.L.. Oramai superato l'orientamento per cui le due locuzioni rappresenterebbero un'endiadi, deve ritenersi che il requisito oggettivo di attribuzione della responsabilità esprima due concetti giuridicamente diversi, idonei peraltro ad evocare criteri alternativi.

Il riferimento all'interesse deve essere inteso sotto il profilo squisitamente soggettivo e da accertarsi *ex ante,* cioè tenendo in considerazione il contesto temporale e fattuale in cui si è svolta l'azione. Secondo la tesi maggioritaria l'interesse potrà ritenersi sussistente anche in presenza di contenuti (ancora) del tutto potenziali e riguardare anche vantaggi da utilità in parte – anche se non del tutto – disancorate da beni materiali.

Il vantaggio – lucrabile dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – richiede un accertamento oggettivo, appunto *ex post*. Al contrario dell'interesse, il vantaggio deve essere verificato dal giudice nel momento del risultato, una volta consumatosi il reato presupposto e ripercorrendone l'*iter*. Secondo la tesi maggioritaria, il vantaggio – per quanto possa essere interpretato in maniera estensiva – richiede un accertamento sui beni materiali o comunque sul bene finale patrimonio.

Il maggiore problema interpretativo attiene alla compatibilità dei criteri di imputazione della responsabilità dell'ente con i reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (introdotti con la legge 3 agosto 2007, n. 123). Difatti i delitti colposi richiedono che l'agente non voglia l'evento previsto quale elemento costitutivo del reato. Di conseguenza si è posto il problema di comprendere come il presupposto dell'aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente possa conciliarsi con la necessità che l'evento si sia verificato quale conseguenza non voluta della propria azione o omissione.

L'interpretazione assolutamente maggioritaria ritiene che l'interesse e il vantaggio debba essere rapportato non all'evento delittuoso, ma alla condotta materiale e dunque alla violazione delle regole cautelari che hanno reso possibile la commissione del reato. Dunque l'ente risponde se la condotta colposa (cioè in violazione di una regolare cautelare, o comunque imprudente, negligente, o imperita) sia stata posta in essere a vantaggio o nell'interesse dell'ente. A titolo esemplificativo, si ritiene sussistente l'interesse o il vantaggio dell'ente quando la condotta che ha determinato il verificarsi dell'evento colposo sia stata posta in essere per la volontà di ridurre costi per l'ente connessi all'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'adozione dei dispositivi di protezione individuali, all'organizzazione degli obbligatori corsi di formazione per i dipendenti, oppure agli aumenti dei tempi o ritmi di lavoro al fine anche di aumentare la produttività (Cass., *Sez. Un., 24.4.2014, n. 38343*). Si tratta di condotte che – nella misura in cui finalizzate a garantire un risparmio di costi – sono finalisticamente destinate a perseguire l'interesse dell'ente.

L'art. 5 comma 2 D. Lgs 231/2001 prevede che la società non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Tale causa oggettiva di esclusione della responsabilità deriva dalla rottura dello schema di immedesimazione organica, cioè dalla non imputabilità dell'attività dei soggetti menzionati all'Ente. Il rapporto di immedesimazione organica viene meno quando il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'Ente perchè non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. Pertanto, neppure il conseguimento di un vantaggio fortuito sarebbe idoneo ad innescare la sua responsabilità.

3.3 Le sanzioni applicabili all'Ente.

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti: (a) sanzioni pecuniarie, (b) sanzioni interdittive, (c) confisca e (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

a) Le sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. La sanzione pecuniaria è applicata per "quote" e determinata dal giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Il numero di quote viene determinato dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma II, D. Lgs. 231/01). Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, il giudice potrà avvalersi dei criteri previsti dal punto 5.1. della Relazione al decreto, quali i bilanci o le altre scritture contabili. Qualora il giudice lo ritenga necessario, potrà tenersi conto anche delle dimensioni dell'ente e della posizione ricoperta sul mercato.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà: 1) se l'autore del reato abbia commesso il reato nel prevalente (ma non esclusivo, in quanto in tal caso verrebbe meno il rapporto di immedesimazione organica) interesse proprio o di terzi e l'Ente non abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; 2) il danno cagionato è di particolare tenuità (art. 12 D. Lgs 231/2001).

Al fine di incentivare l'adozioni di condotte riparatorie e l'adozione di misure idonee ad eliminare il rischio di reati presupposto, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento: 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque si è efficacemente adoperato per tale finalità; 2) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive previste dal decreto nei confronti dell'ente sono la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,

l'interdizione (temporanea o definitiva) dall'esercizio dell'attività, il divieto (temporaneo o definitivo) di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (o comunque l'eventuale revoca di quelli già concessi), il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive previste dal decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e, salva l'applicazione nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, per le seguenti tipologie:

a) reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e l'Unione europea (artt. 24 e 25 d. lgs. n. 231/2001);
b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
d) reati di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (art. 25-*bis*);
e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1.);
f) reati societari (art. 25-*ter*), limitatamente all'ipotesi di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
g) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
h) reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
j) omicidio colposo e lesioni grave o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-*septies*);
k) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
l) ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*);
m) delitti in materia di strumenti di pagamento doversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
o) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
p) razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
q) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);

r) reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);

s) contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);

t) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);

u) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);

v) delitti di natura transnazionale individuati dall'articolo 10 della legge 146/2006.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate – e dunque cumulate con quelle pecuniarie – quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Le sanzioni interdittive sono applicabili anche in caso di reiterazione degli illeciti.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa quando il reato presupposto è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Inoltre, al fine di incentivare la riparazione dei danni derivanti da reato e l'adozione di adeguate misure di prevenzione, l'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa anche quando l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 17 d. lgs. n. 231/2001:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (art. 14, d. lgs. n. 231/2001).

Infine, le sanzioni interdittive possono applicarsi in via definitiva, al ricorrere di presupposti differenti per ciascuna sanzione. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere applicata in via definitiva quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è stato già condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. La stessa misura definitiva è applicata se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposto.

La sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi può essere applicata in via definitiva quando la società è stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive, oltre a determinare la responsabilità penale del trasgressore, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del profitto nei confronti della società nel cui interesse o vantaggio è stata violata l'interdizione.

c) Il commissariamento dell'ente.

L'art. 15 d. lgs n. 231/2001 prevede il commissariamento giudiziale della società quale misura sostitutiva delle sanzioni interdittive, finalizzato a consentire la prosecuzione dell'attività in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione richiamata.

Nei casi in cui sussistano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive che determinano l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice dispone la nomina di un commissario per la prosecuzione dell'attività per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, ove l'Ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, oppure ove l'interruzione dell'attività possa provocare – in considerazione delle dimensioni e della natura – gravi pregiudizi occupazionali.

Con il provvedimento che dispone la nomina del commissario, il giudice stabilisce i compiti e i poteri del commissario, comunque determinati entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, nonché finalizzati a garantire l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatisi.

d) la confisca del prezzo o del profitto del reato.

L'art. 19 d.lgs n. 231/2001 statuisce come con la sentenza di condanna sia sempre disposta la **confisca** – anche per equivalente – **del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto** (utilità economica immediata ricavata) **del reato**, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Per prezzo del denaro deve intendersi il denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato, mentre il profitto del reato è l'utilità economica immediata ricavata dal reato.

La confisca presuppone l'accertamento della responsabilità dell'ente salvo nel caso di commissione del reato da parte di soggetti apicali, ove la confisca è sempre applicabile anche quando l'adozione di modelli organizzativi prima dell'apertura del dibattimento escluda l'applicazione di altre sanzioni.

L'art. 6 comma 5 d. lgs. n. 231/2001 prevede un'ipotesi di confisca senza condanna, quando il reato consumato da parte di un soggetto apicale ha comunque procurato un profitto all'ente, anche se questo non debba rispondere dell'illecito amministrativo. L'effettività della confisca è garantita dalla previsione per cui la messa a disposizione dei beni costituisce condotta riparatoria che esclude l'applicabilità delle sanzioni interdittive.

e) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'ente.

3.4 Le misure cautelari interdittive applicabili all'ente.

a) Misure applicabili e relativo procedimento.

In presenza di taluni presupposti possono applicarsi quali misure cautelari le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 (art. 45): si tratta

dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Potrà trovare applicazione, quale misura cautelare sostitutiva della misura interdittiva, il commissariamento della società.
Le misure cautelari interdittive – in considerazione del rinvio disposto all'art. 9 comma 2 – si applicano esclusivamente ove si proceda per reati presupposto per i quali è prevista l'applicazione della sanzione interdittiva. Inoltre, è necessario che vi sia corrispondenza tra sanzione e cautela nel senso che non è consentita l'applicazione quale misura cautelare di sanzioni non comprese tra quelle che possono essere irrogate in esito al processo.
L'art. 45 individua i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari interdittive:

a) i gravi indizi di responsabilità dell'ente, vengono intesi dalla giurisprudenza maggioritaria come prognosi di elevata probabilità di esistenza dell'illecito e di colpevolezza dell'Ente. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari interdittive non è sufficiente che vi siano gravi indizi circa la commissione del reato presupposto, ma è necessario che emergano gli elementi dai quali si possa evincere la responsabilità dell'ente con elevata probabilità, quali l'interesse dell'ente, la posizione al suo interno ed eventuali lacune organizzative;
b) il pericolo di reiterazione, deve essere inteso come il pericolo che persone fisiche in posizione apicale o dipendente, possano commettere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, nuovi reati della stessa indole di quello per cui si procede.

L'iniziativa per l'applicazione della misura cautelare interdittiva è attribuita al pubblico ministero competente, il quale chiederà l'applicazione cautelare di una delle misure previste dall'art. 9 comma 2, presentando la richiesta di applicazione e depositando gli elementi sui quali la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente o eventuali memorie difensive già depositate.

Il contraddittorio è garantito dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio da parte del giudice, e della stessa ne viene data comunicazione al titolare dell'accusa, all'ente e ai suoi difensori. Infine, è garantita una partecipazione consapevole del destinatario della misura, in quanto è garantito il diritto di conoscere il contenuto degli atti e degli elementi a sostegno mediante accesso alla cancelleria del giudice. Pertanto, l'udienza camerale segue la procedura della camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p..

b) Le vicende delle misure cautelari interdittive: revoca e sospensione della misura

Una volta disposte le misure cautelari interdittive possono essere revocate o sospese dal giudice in presenza di determinati presupposti.

La revoca costituisce un'ipotesi di estinzione della misura, derivante da due differenti circostanze previste dall'art. 50 comma 1 d. lgs. n. 231/2001. In primo luogo, la misura sarà revocata ove vengano a mancare, anche per fatti o circostanze sopravvenute, i gravi indizi di responsabilità o il pericolo di reiterazione del reato. In secondo luogo, la misura sarà revocata nel caso in cui l'ente, sottoposto alla misura interdittiva, abbia attuato le condotte riparatorie indicate dall'art. 17 (risarcimento del danno, adozione di adeguate misure organizzative, messa a disposizione del profitto del reato). Pertanto, il legislatore ha incentivato il recupero della legalità dell'Ente prevedendo la revoca della misura cautelare interdittiva in situazioni che peraltro non ne giustificherebbero più l'applicazione.

La sospensione della misura cautelare interdittiva può essere disposta dal giudice previa richiesta da parte della società che manifesti la sua volontà di eseguire gli adempimenti cui la legge subordina l'esclusione delle sanzioni interdittive. La richiesta deve indicare gli obiettivi perseguiti, le condotte che si devono attuare e le modalità della loro realizzazione, il piano finanziario predisposto al riguardo e la documentazione relativa alla situazione economica dell'Ente.

Se il giudice ritiene di accogliere la richiesta di sospensione della misura, il giudice ordina il versamento di una cauzione e dispone un termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui all'art. 17 d. lgs. n. 231/2001. Se le condotte riparatorie alle quali l'ente si è

impegnato al momento della richiesta sono state realizzate, il giudice dispone la revoca della misura cautelare interdittiva.

3.5 Le misure cautelari reali applicabili all'ente.

Durante il processo la società potrebbe subire misure volte ad assicurare o anticipare – con finalità cautelare – le sanzioni pecuniarie, reali o interdittive che potrebbero essere applicate all'esito del processo.

a) Il sequestro preventivo (art. 53 d. lgs. n. 231/2001).

Il sequestro preventivo è consentito per le cose per cui è consentita la confisca: prezzo o profitto del reato o, se non risulta possibile, somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Affinché possa applicarsi il sequestro preventivo è sufficiente *il fumus commissi delicti*, inteso quale astratta configurabilità dell'illecito contestato all'ente e che le somme risultino confiscabili. Pertanto, è sufficiente l'astratta configurabilità del reato presupposto e non un accertamento sulla responsabilità amministrativa dell'ente.

La procedura applicativa – con richiesta del pubblico ministero e provvedimento del giudice – non prevede una fase di contraddittorio e pertanto la società non è posta nelle condizioni di difendersi prima che l'atto pregiudizievole sia emanato ed eseguito.

b) il sequestro conservativo (art. 54 d. lgs. n. 231/2001).

Il sequestro conservativo è una misura cautelare reale finalizzata a vincolare e preservare la disponibilità di certi beni dell'ente cosi da conservarli a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento, e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

La richiesta può essere avanzata in ogni stato e grado del processo di merito ed ha ad oggetto beni mobili, immobili o anche somme di denaro o cose allo stesso dovute.

I presupposti per l'applicazione del sequestro conservativo vengono individuati nella valutazione prognostica di elevata probabilità che l'ente sia responsabile di un reato

presupposto (*fumus commissi delicti*), nonché la sussistenza di fondate ragioni che manchino o possano disperdersi le garanzie di quanto dovuto (*periculum in mora*).

3.6 Le condotte riparatorie e la riorganizzazione dell'ente.

L'intero sistema normativo sulla responsabilità amministrativa degli enti prevede benefici finalizzati ad incentivare la riparazione delle conseguenze derivanti dalla commissione di reati, nonché all'adozione di specifiche misure di prevenzione volte ad eliminare il rischio di reiterazione di reati presupposto.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la società:

1) abbia provveduto alla riparazione delle conseguenze derivanti dalla commissione del reato, dunque abbia risarcito integralmente in danno e abbia eliminato le conseguenze dannose del reato, o comunque si sia efficacemente adoperata in tal senso;

2) abbia colmato le proprie lacune o carenze organizzative mediante l'adozione di modelli organizzativi e la loro efficace attuazione, volti a prevenire la commissione di reati presupposto;

3) abbia messo a disposizione il profitto conseguito affinché lo stesso possa essere sottoposto a confisca.

Il termine per l'adozione delle misure previste da parte dell'ente è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto si è voluto garantire effettività ed immediatezza al risanamento dell'Ente. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'ente potrà chiedere la sospensione del procedimento o della misura cautelare in atto per procedere all'esecuzione delle condotte riparatorie o all'adozione delle nuove misure di prevenzione.

Ove tali adempimenti vengano disposti tardivamente, l'ente potrà richiedere al giudice dell'esecuzione la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata in esito al giudizio in sanzione pecuniaria.

IV

L'efficacia esimente dell'adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo rispetto ai reati commessi dai soggetti apicali

L'art. 6 d. lgs. n. 231/2001 stabilisce una causa di esonero della responsabilità dell'ente (esimente) prevedendo che, se il reato è stato commesso dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomia ed indipendenza (ODV);
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione.
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

4.1 Adozione e attuazione del modello

In linea con le fonti regolatrici della materia, il presente Modello si preoccupa di rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le aree di rischio e di ogni attività in cui potenzialmente possono essere commessi reati; b) prevedere protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e alle aree di rischio individuate; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'individuazione e la predisposizione dei protocolli finalizzati a neutralizzare il rischio di reati presupposto è stabilita tenendo conto della natura dell'attività e delle aree di rischio individuate, nonché recependo i codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al ministero della giustizia che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare osservazioni. Nel contempo, si è tenuto conto delle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" (aggiornate nel giugno 2021) da Confindustria nonché del documento "*Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell'estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l'ambiente - Guida per l'applicazione nel settore della gestione dei rifiuti*" approvato da Fise - Assoambiente nel novembre 2020.

L'adozione e attuazione del modello è compito principale dell'organo amministrativo della società, il quale è chiamato al compito di adottare il Modello, valutare e verificare le informazioni provenienti dall'ODV relative al contenuto e al funzionamento dello stesso, nonché ogni altra comunicazione proveniente da ogni altro soggetto.

L'organo amministrativo di COSIR S.R.L. deve organizzare la ripartizione e l'assegnazione di adeguate risorse di personale ed economiche necessarie per l'efficace funzionamento del modello, individuando i Referenti delle macro-areee di rischio (RMR) disciplinati nel dettaglio dalla parte speciale del modello.

A tal fine l'AU si rapporta con l'ODV e con i RMR impartendo le disposizioni necessarie alla luce degli esiti del monitoraggio periodico sul funzionamento del Modello.

4.2 Comunicazione del modello e formazione del personale.

Al fine di garantire l'efficace attuazione del modello è fondamentale procedere alla formazione del personale, garantendo la conoscenza del contenuto delle modalità operative statuite dal modello di organizzazione e gestione. La concreta attuazione dei protocolli finalizzati alla neutralizzazione dei reati presupposto richiede che i soggetti coinvolti siano pienamente consapevoli degli scopi e del ruolo ricoperto.

In primo luogo, il modello e i suoi protocolli devono essere portato a conoscenza dei suoi destinatari da parte dell'organo amministrativo della società il quale deve avere cura che di

tale informativa e del suo recepimento ne resti prova (scritta) intangibile. Tale attività di informazione e formazione deve svolgersi secondo a) la pianificazione, intesa quale programmazione periodica dell'attività formativa; b) continuità, in quanto la stessa non può essere meramente episodica, tanto più nelle fasi di aggiornamento del modello; c) obbligatorietà, in quanto nessun dipendente può sottrarsi all'obbligo di formazione e di conoscenza del modello, e la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare; d) tracciabilità, in quanto i riscontri dell'attività attestano l'effettività dell'attuazione del modello organizzativo.

A tal fine, l'organo amministrativo di COSIR S.R.L. deve:

a) pubblicare il modello organizzativo, parte generale, in una sezione dedicata del sito web dell'ente, previa **parere obbligatorio da richiedere all'ODV** che elencia il parere entro 5 giorni individuando quali parti eventualmente omettere nella pubblicazione per ragioni di tutela della riservatezza aziendale;

b) trasmettere formalmente il modello a ogni singolo dipendente mediante posta elettronica o altro strumento di comunicazione e documentando l'avvio e la ricezione del modello;

c) comunicare a ogni singolo dipendente, sempre secondo le modalità di cui alla lettera b), ogni modifica apportata al Modello;

d) rendere disponibile il modello all'interno di un'apposita area accessibile ad ogni dipendente e tale da consentire un'agevole consultazione del documento;

e) verificare che tutto il personale di COSIR S.R.L. Sottoscriva la dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al modello organizzativo, al codice etico, nonché l'impegno ad osservare le prescrizioni previste dai protocolli per la prevenzione dei reati presupposto;

f) comunicare a tutti i soggetti terzi con cui COSIR S.R.L. Intrattiene rapporti contrattuali la prima adozione del Modello da parte della società e mantenere un continuo riavvio al modello organizzativo nelle comunicazioni con tali soggetti al fine di garantire una conoscenza completa e aggiornata del sistema (a mero titolo esemplificativo mediante un richiamo, in calce alle e-mail e nelle comunicazioni cartacee, al collegamento al sito internet dell'ente in cui è pubblicato il documento) invitandoli ad accettare i principi a cui la società si ispira nella sua azione;

e) salvo quanto già previsto nella parte speciale, predisporre una variazione della contrattualistica rilevante inserendo specifiche clausole che assicurino un diverso standard di eticità nel soggetto con cui COSIR S.R.L. intende intrattenere rapporti contrattuali: qualora il soggetto (cliente, fornitore di beni o servizi, partner o consulente) rifiuti di sottoscrivere tali clausole o non promuova i comportamenti richiesti dalla clausola l'ACC non stipula il contratto e ne dà immediata comunicazione all'ODV;

h) predisporre, eventualmente anche avvalendosi del supporto di un soggetto delegato, un programma annuale di formazione per garantire ai dipendenti la conoscenza aggiornata del modello, anche in considerazione di fatti interni o esterni sopravvenuti. Il programma della formazione dovrà essere sottoposto alla verifica dell'ODV, al quale è riservata una valutazione in merito alla sua idoneità e adeguatezza, in relazione ai soggetti destinatari e all'oggetto formativo.

L'organo amministrativo comunica all'ODV immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dall'adozione del Modello e delle sue modifiche l'adempimento dei compiti previsti sopra nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

L'ACC informa l'ODV senza ritardo qualora un soggetto terzo e un dipendente rifiuti di conoscere e di accettare le regole di comportamento stabilite nel Modello e nei suoi protocolli operativi. La società recede immediatamente dai rapporti contrattuali in relazione ai quali il Modello non viene accettato.

La formazione deve essere organizzata in funzione della natura dell'attività lavorativa regolata dal soggetto, nonché in considerazione dei protocolli ai quali i lavoratori devvanno sottoporsi. Il numero di ore di formazione riservato ai dipendenti, al personale con responsabilità di aree a rischio e qualsiasi altro soggetto apicale, deve essere graduato in funzione dell'intensità del rischio. In conclusione, all'aumento del rischio deve corrispondere una formazione diversa non solo per metodologia ma anche per quantità.

La mancata partecipazione ai corsi per la formazione in materia di responsabilità dell'ente costituisce un illecito disciplinare.

4.3 Aggiornamento e miglioramento continuo del Modello. Procedura di revisione. Secondo l'art. 7, comma 4, d. lgs. n. 231/2001 l'efficace attuazione del modello richiede "*una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*".

Il costante aggiornamento e miglioramento del modello costituisce parte integrante dell'obbligo di garantirne un'efficace attuazione, in quanto non avrebbe nessun senso adottarlo ove lo stesso non venisse aggiornato in funzione delle novelle normative o in relazione ai fatti e circostanze sopravvenute.

Sebbene la lettera dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2001 sembri attribuire all'ODV il compito di curare l'aggiornamento del modello, dottrina e giurisprudenza riconoscono tale ruolo esclusivamente all'organo amministrativo il quale è l'unico titolare del potere e della responsabilità di aggiornare il modello. Al contrario all'ODV viene riconosciuto il compito di monitorare e vigilare sul costante aggiornamento del modello, nonché richiedere e sollecitare proposte di modifiche o aggiornamenti.

L'organo amministrativo dovrà aggiornare il modello nei seguenti casi:

- siano disposte modifiche societarie o nella gestione amministrativa;
- significativi mutamenti nel sistema di gestione delle deleghe;
- modifiche normative che intervengano sui reati presupposto;
- quotazioni in borsa, operazioni di fusione o acquisizioni societarie;
- ove vengano ravvisate violazioni significative delle prescrizioni del modello, dei protocolli o di ogni altra disposizione destinata a garantirne il funzionamento e il rispetto;
- in ogni caso in cui la modifica al Modello sia richiesta dall'ODV ed indicata dallo stesso come assolutamente necessaria;
- in ogni caso in cui eventi o circostanze sopravvenute interne o esterne rendano impossibile o eccessivamente gravoso il funzionamento del Modello, o rendano inapplicabili i protocolli;

L'organo amministrativo dovrà valutare se procedere all'aggiornamento del modello nei seguenti casi:

- in tutti i casi in cui il modello potrebbe apparire migliorabile, in considerazione delle circostanze interne o esterne;
- quando vengano pubblicati gli aggiornamenti dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti quali Confindustria;
- nei casi in cui la proposta di modifica del modello sia suggerita dall'ODV ma non indicata come assolutamente necessaria ai fini dell'adozione della decisione.

L'organo amministrativo che ha deliberato la revisione del Modello ne dà immediata comunicazione all'ODV. Nel frontespizio della parte generale, della parte speciale, del codice etico e degli allegati sono annotate tutte le revisioni attuate a partire dalla prima emissione del documento. In ogni caso l'AU procede, autonomamente, ogni 2 anni, alla verifica sulla idoneità ed efficace attuazione del Modello in tutte le sua articolazioni e macro-aree di rischio avvalendosi, eventualmente, di consulenti esterni e comunica gli esiti di tale verifica all'ODV.

4.4 L'elusione fraudolenta del Modello

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, d. lgs. n. 231/2001, "*il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*".

L'aver provato di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e di aver nominato un organismo di vigilanza per vigilare e monitorare la sua attuazione e il suo costante aggiornamento non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente. L'ente dovrà dimostrare che il Modello ha rappresentato un ostacolo alla commissione del reato, tale da aver costretto gli autori del reato presupposto a porre in essere una condotta fraudolenta per aggirare e superare quanto previsto dal Modello. In estrema sintesi il Modello conserverà efficacia esimente soltanto ove la società dimostri che il soggetto in posizione apicale ha dovuto porre in essere una condotta ingannevole e contraria ai protocolli previsti nel modello.

Al contrario, il funzionamento efficace del modello dovrà essere escluso ogni volta che il reato sia stato reso possibile da una qualche carenza dell'attività di altri soggetti, relativa ad adempimenti facenti parte del modello. In tali casi sarà necessario, in relazione alle falle riscontrate, provvedere alle necessarie verifiche ed aggiornamenti.

4.5 L'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per esigenze meramente espositive della trattazione si rinvia al paragrafo XI.

4.6 I Flussi comunicativi. Flussi generali e flussi speciali.

La funzionalità del modello di organizzazione, gestione e controllo, come del resto di ogni documento proiettato alla organizzazione di processi aziendali-societari, si fonda sulla condizione dei dati e delle informazioni tra i soggetti che possono impegnare la responsabilità dell'ente.

Il Modello opera una suddivisione tra flussi comunicativi generali, contenuti nell'**ALLEGATO F** alla parte generale, e flussi comunicativi c.d. "speciali", contenuti nei vari protocolli della parte speciale e non direttamente richiamati tra i flussi comunicativi generali.

L'**ALLEGATO F** contiene un elenco dei flussi comunicativi generali e indica:

a) i soggetti tenuti alla comunicazione;

b) la tipologia e il momento di insorgenza dell'obbligo di comunicazione;

c) il contenuto della comunicazione;

d) i destinatari della comunicazione.

Nella parte speciale e, in particolare, tra i vari protocolli degli allegati alla parte speciale sono presenti diversi obblighi di comunicazione afferenti alle singole macroaree di rischio.

La violazione, in forma attiva od omissiva, degli obblighi di comunicazione contenuti nel Modello (parte generale e allegati, codice etico, parte speciale e allegati) costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello.

Si applicano le previsioni contenute nel paragrafo **XI "Il procedimento disciplinare e le conseguenze sanzionatorie"** contenute nella parte generale del Modello, nell' **ALLEGATO D** e nell' **ALLEGATO E**.

V

L'efficacia esimente dell'adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo rispetto ai reati commessi dai soggetti subordinati.

Anche l'art. 7 d.lgs. n. 231/2001 assegna una specifica rilevanza ai modelli. L'articolo disciplina le ipotesi in cui i reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente siano commessi da *soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza* di uno dei soggetti apicali: in questi casi l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, obblighi che si intendono assolti quando l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

Per prevenire questa seconda ipotesi di responsabilità, il Modello prevede misure idonee (rispetto alla dimensione dell'organizzazione e alle attività svolte) a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Queste misure si sostanziano in: a) *verifiche periodiche* e *l'eventuale modifica del Modello* quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un *sistema disciplinare idoneo* a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per quanto attiene alla verifica periodica e all'eventuale modifica del modello si rinvia agli obblighi posti in capo all'organo amministrativo, indicati nel paragrafo IV - punti 1 e 3 - e nel paragrafo VI inerente ai compiti dell'ODV.

Deve altresì essere richiamato il sistema disciplinare regolato nel paragrafo XI, a cui si rimanda.

VI

L'organismo di Vigilanza (ODV) e la tutela del segnalante

6.1 L'Organismo di Vigilanza (ODV): caratteri e funzioni.

a) Caratteri generali.

Come si è visto l'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 prevede, al fine di garantire l'efficacia esimente del modello, che "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" (art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001) e che "*non vi deve essere stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza*" (art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001).

Se è vero che le funzioni di vigilanza non debbono essere necessariamente affidate a un organismo *ad hoc,* COSIR S.R.L. ha comunque optato per questa soluzione che offre maggiori garanzie sia in termini di corretto funzionamento del Modello organizzativo sia in termini di efficacia esimente.

L'istituzione dell'ODV deve essere guidata dal principio di effettività. Pertanto nel presente Modello si assicura che l'ODV venga posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti previsti dalla legge. La legge, però, nulla dice sulla composizione dell'ODV. L'esperienza giurisprudenziale, tenuto conto della realtà aziendale COSIR S.R.L., hanno indotto a ritenere appropriato per la società un **organismo monocratico** composto da un professionista dotati di adeguate e comprovate esperienze nella materia della responsabilità degli enti dipendente da reato. Il professionista non dovrà quindi trovarsi in conflitto di interesse e dovrà essere selezionato in base alle competenze necessarie a vigilare sull'operatività del Modello.

Per assicurare all'organo la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza è poi indispensabile che all'organismo di vigilanza non siano attribuiti compiti operativi al fine di non minarne l'obiettività di giudizio all'atto delle verifiche sui comportamenti e sulla idoneità ed efficace attuazione del Modello.

L'ODV, che nella prima riunione dovrà dotarsi di un **regolamento interno** da trasmettere immediatamente all'ODV, deve essere dotato di mezzi e risorse proprie che ne consentano il regolare funzionamento senza alcun vincolo di dipendenza da altre strutture o figure aziendali. Devono quindi essergli messi a disposizione spazi idonei all'interno dell'azienda presso i quali lavorare, nonché strumenti adeguati al perseguimento degli scopi.

Le attività dell'ODV devono essere **calendarizzate all'inizio di ogni semestre mediante** la redazione di un piano di lavoro semestrale che comprende, tra le varie attività, almeno tre **controlli a campione** in aggiunta agli ordinari **cicli** all'ordinaria attività di monitoraggio e vigilanza connessa all'attività dell'organo.

Di seguito verranno esplicitate le funzioni specifiche che l'ODV deve svolgere in ogni ambito del Modello e con riferimento a ogni reato presupposto. Saranno invece oggetto di specifica trattazione i compiti dell'ODV in materia di gestione ambientale e sicurezza sul lavoro.

b) Funzioni specifiche.

Le attività che l'ODV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001, possono sintetizzarsi come segue:

1) **Vigilanza sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello.** A tal fine verso l'ODV devono essere convogliati specifici flussi comunicativi aventi ad oggetto tutti gli eventi che possono assumere rilevanza ai fini del presente Modello. Pertanto, qualsiasi dipendente di COSIR S.R.L. dovrà comunicare all'ODV, oltre a tutti i fatti e gli atti specificamente indicati nei protocolli, ogni evento da cui possa dipendere una responsabilità di COSIR S.R.L. ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. L'ODV comunica al soggetto titolare dell'azione disciplinare e ai soggetti apicali della società gli atti compiuti in violazione del Modello da soggetti subordinati o semplici dipendenti di cui sia venuto a conoscenza.
2) **Attivazione delle specifiche procedure di cui al paragrafo XII nel caso in cui uno o tutti i soggetti apicali pongano in essere atti di violazione del Modello**. L'ODV deve

essere portato a conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare e delle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate come conseguenza della violazione del Modello.

3) **Monitoraggio delle procedure di controllo interno adottate dalla società**, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale. A tal fine è importante che il personale venga adeguatamente formato sul punto e l'ODV dovrà vigilare affinché vengano svolti adeguati corsi di formazione e dare atto degli esiti di tale verifica in sede di relazione semestrale diretta all'ODV.
4) **Coordinamento con le altre funzioni aziendali** (anche promuovendo riunioni e incontri) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'ODV devono essere inoltre segnalate, da parte di chiunque, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti.
5) **Esame dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua concreta capacità di prevenire i comportamenti vietati.** L'ODV a tal fine conduce ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio; in ogni caso, con cadenza almeno semestrale verifica internamente l'effettivo funzionamento del presente Modello tenendo conto degli eventi considerati rischiosi. Verifica semestralmente anche i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle aree a rischio. Effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio come definiti nella parte speciale del Modello. Riferisce semestralmente all'organo amministrativo sull'esito del monitoraggio.
6) **Conduzione di eventuali indagini interne** per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e proposte di avvio dell'azione disciplinare;
7) **Attivazione di procedure di controllo interno aggiuntive** laddove riscontrasse una carenza significativa di quelle già in atto;

8) **Verifica del sistema di deleghe e di poteri in vigore, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti,** raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano alle deleghe di rappresentanza conferite ai singoli soggetti responsabili (sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni);
9) **Verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'effettivo funzionamento delle clausole finalizzate all'attuazione dei poteri sanzionatori** (quali il recesso o la risoluzione dei contratti stipulati con clienti, consulenti, fornitori o parti terze);
10) **Segnalazione immediata di ogni criticità** relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative;
11) **Impulso al necessario aggiornamento del Modello**, nell'ipotesi in cui le analisi di cui ai punti precedenti rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia alla luce delle evoluzioni normative, sia alla luce delle prassi aziendali. A tal fine l'ODV formula suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello all'organo amministrativo. Conseguentemente l'ODV dovrà anche verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
12) **Raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni** rilevanti in ordine al rispetto del Modello, aggiornamento della lista di informazioni che devono essergli obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
13) **Controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta, da parte dei soggetti indicati nei protocolli, della documentazione richiesta nei singoli protocolli** e della puntuale segnalazione delle attività più significative o delle operazioni contemplate nei protocolli;

6.2 I flussi di comunicazione dell'ODV con gli altri soggetti aziendali.

Il corretto svolgimento delle funzioni dell'ODV è strettamente correlato alla previsione di un adeguato flusso di comunicazioni da parte di tutte le funzioni aziendali e di qualunque

dipendente di COSIR S.R.L. o soggetto terzo interessato (tempi e contenuti di queste comunicazioni sono schematizzate nell'**ALLEGATO F**).

Le comunicazioni dirette all'ODV devono essere rivolte per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail ***odv@cosir.it*** oppure a mezzo posta all'indirizzo "Organismo di vigilanza COSIR S.R.L." % COSIR S.R.L., via Nuoro 76/b, 09125, Cagliari.

L'ODV comunica con le altre funzioni in maniera riservata ma con strumenti idonei a lasciare traccia scritta della trasmissione della comunicazione.

In base alle regole generali i soggetti apicali, i subordinati, ogni dipendente e soggetto terzo devono portare a conoscenza dell'ODV, oltre a ogni specifico evento e/o documento indicati in specifici protocolli operativi, anche ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi soggetti, comunque attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 di violazione del Modello e tutti gli altri illeciti**, atti od omissioni previsti per le quali **è obbligatorio** procedere mediante segnalazione come previsto, ai sensi del d. lgs. n. 24/2023, dal successivo paragrafo e dal regolamento per la gestione delle segnalazioni - whistleblowing (**ALLEGATO H**) inoltrando la segnalazione attraverso la piattaforma online ***https://globaleaks.cosir.net/#/***, raggiungibile dal sito *www.cosir.it*, sezione "etica aziendale" secondo i termini, modi e forme previste nel regolamento citato, sempreché la segnalazione convenga raccolta oralmente dall'ODV.

Il **Gestore delle segnalazioni**, ai sensi del d. lgs. n. 24/2023 è l'organismo di vigilanza e l'Ufficio per l'etica e del controllo interno.

Pertanto, fuori dai casi in cui il soggetto è tenuto alla segnalazione attraverso la piattaforma online, ogni altra notizia che attenga ad **anomalie o criticità (ad es. punti non chiari del modello organizzativo o carenze registrate nella disciplina di determinati processi aziendali o protocolli previsti dal Modello) riscontrate in qualsivoglia processo o area che non costituisce segnalazione di un illecito amministrativo, contabile, civile o penale, condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello devono essere comunicate secondo l'ordinario canale e-mail o posta.**

A sua volta, l'ODV trasmette i propri rapporti verso l'organo amministrativo nonché verso gli altri organi e funzioni ai quali deve altresì essere comunicata ogni situazione inerente al mancato rispetto del Modello a sua conoscenza. L'ODV deve essere tenuto aggiornato sull'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

6.3 Tutela del segnalante - whistleblowing.

Il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ha previsto misure di protezione a tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'U. E. e della normativa nazionale.

In particolare la società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attiva un proprio **canale di segnalazione interno** disciplinato da un apposito **regolamento interno** (**ALLEGATO H**) che disciplina la materia unitamente alle procedure interne adottate dalla società che si intendo qui richiamate.

Il canale interno è idoneo a garantire, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. **La gestione del canale di segnalazione è affidata all'ODV e all'Ufficio per l'etica e del controllo interno**.

Le segnalazioni, in forma scritta oppure in forma orale, seguono una procedura istruttoria da parte dell'organismo di vigilanza che prevede il rilascio di un avviso di ricevimento della segnalazione e il riscontro necessario della stessa a cui potranno aggiungersi interlocuzioni ed eventuali richieste di integrazione.

Le informazioni utili al segnalante (procedura per la presentazione della segnalazione, presupposti per la segnalazione) sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'Ente e, in particolare, in una sezione dedicata del sito internet della società.

Nei casi in cui la società non abbia attivato un sistema di segnalazione conforme al d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 oppure non abbia avuto seguito, oppure nei casi in cui il segnalate

abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione non avrebbe seguito è attivo e il **canale di segnalazione esterno** messo a disposizione dall'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
La società tutela l'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
La riservatezza è garantita dalle finalità della segnalazione dal momento che i dati contenuti nella stessa possono essere utilizzati solo per dare adeguato seguito alle stesse e l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni o espressamente autorizzate a trattare tali dati.
Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 1.
Le segnalazioni sono conservate nei modi previsti dal d. lgs. n. 24/2023 e per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono le condizioni previste dal d. lgs. n. 24/2023 attinenti, in particolare, al mancato riscontro delle segnalazioni interne e/o esterne effettuate, alla sussistenza di un pubblico interesse oppure qualora abbia fondato motivo di ritenere di poter subire ritorsioni.
In caso di violazione del **divieto di ritorsione** di cui all'art. 17 del d. lgs. n. 24/2023, i soggetti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. L'ANAC

attiverà una procedura specifica coinvolgendo altri enti al fine di vagliare l'eventuale violazione del divieto di ritorsione.

VII

L'ufficio per l'etica e del controllo interno e il Referente della macro-area di rischio (RMR)

7.1. L'ufficio per l'etica e del controllo interno.

All'interno della società è istituito l'Ufficio per l'etica e il controllo interno contraddistinto da standard di competenza professionale e indipendenza. L'Ufficio, monocratico, è nominato dall'organo amministrativo ed è chiamato a supportare il *management* nelle iniziative che assumono rilevanza ai fini del d. lgs. n. 231/2001.

In particolare l'Ufficio per l'etica etico e il controllo interno: **a) si coordina con l'organismo di vigilanza, in posizione di reciproca indipendenza di ruoli e funzioni, al fine di promuovere e incentivare la diffusione della cultura del Modello; b) promuove la complessiva coerenza di approccio delle funzioni aziendali rispetto agli indirizzi della società; c) analizza lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 nelle società,** eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti.

L'Ufficio, nella sua prima riunione, adotta un regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo.

L'ufficio per l'etica e il controllo trasmette all'ODV e all'organo amministrativo, semestralmente, una relazione riassuntiva dei risultati delle attività svolte e indicate nei punti precedenti.

7.2 Il Referente della macro-area di rischio (RMR)

Nella società è individuato il "Referente della macro-area di rischio", acronimo RMR. Il RMR, ciascuno per ogni area di rischio, è inquadrato all'interno dell'organigramma societario tra i dipendenti dell'Ente, è fisicamente identificato per ogni singola sezione della parte speciale e svolge un ruolo di coordinamento e monitoraggio delle varie aree e funzioni al fine di rafforzare il sistema preventivo dal Modello pur non sovrapponendosi né sostituendosi all'ODV di cui, piuttosto, costituisce un ausilio informativo.

Per una descrizione accurata del RMR si rinvia alla parte speciale, punto 1.4., e alle singole sezione della parte speciale.

VIII

I "reati presupposto" e la responsabilità dell'ente

Prima di procedere all'individuazione delle aree di rischio in cui opera COSIR S.R.L., sensibili rispetto alla commissione di reati di cui dipende la responsabilità dell'ente (c.d. "reati presupposto"), è necessario esaminare la disciplina normativa contenuta nel d. lgs. n. 231/2001 e in particolare:

a) le disposizioni della sezione III del Capo I del d.lgs. n. 231/2001 ("*Responsabilità amministrativa da reato"*), che richiamano i reati da cui dipende la responsabilità dell'ente;
b) la disciplina per i reati commessi all'estero e i reati transnazionali;
c) la disciplina per i delitti tentati.

8.1 L'elenco dei reati da cui dipende la responsabilità dell'ente.

Al fine di agevolare l'esame e rendere più facile la comprensione dell'insieme dei reati la cui commissione può determinare il sorgere della responsabilità dell'ente ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, è stata elaborata una tabella che riassume con precisione tutti i reati richiami dal decreto. Si rinvia pertanto alla tabella citata, che costituisce l'**ALLEGATO A** della parte generale.

8.2 I reati commessi all'estero e i reati transnazionali.

L'art. 4 d.lgs. n. 231/2001 si occupa della caso in cui un soggetto, capace di impegnare la responsabilità dell'ente (ad esempio un apicale o un subordinato) commetta il **reato presupposto fuori dal territorio dello Stato italiano**, secondo i termini previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

In questo caso l'ente risponde in Italia del reato commesso all'estero solo nel caso in cui sussidiano tutte le seguenti condizioni: a) l'ente ha ha la sede principale nel territorio dello Stato italiano; b) il reato commesso all'estero rientra altresì tra quelli previsti dal d.lgs. 231/2001; c) se nei suoi confronti non procede già lo Stato del luogo in cui è stato

commesso il fatto; d) se il ministro della giustizia ha fatto la richiesta nei casi in cui a questa sia subordinata la punibilità del colpevole (in deroga, quindi, al principio di autonomia della responsabilità dell'ente sancito nell'art. 8 d.lgs. 231/2001).

Gli artt. 3 e 10 l. n. 146/2006 (si rinvia all'**ALLEGATO A**) hanno ampliato l'ambito della responsabilità dell'ente anche ad una articolata serie di reati di criminalità organizzata quando gli stessi presentino il carattere della **transnazionalità**. Il reato è transnazionale quando: a) è punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni; b) è riferibile a un gruppo criminale organizzato; c) è stato commesso in più di uno Stato; ovvero è stato commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo è stata realizzato in un altro Stato; oppure è stato commesso in uno Stato ma la vicenda criminosa vede implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; oppure è stato commesso in uno Stato ma i suoi effetti si riverberano in un altro Stato.

E' bene precisare, con riferimento alla responsabilità dell'ente, che rilevano sono i reati previsti ed elencati nell'art. 10 l. n. 146/2006 e, tra questi, solo quelli che rivestono il carattere della transnazionalità. La responsabilità dell'ente potrà sorgere, pertanto, anche al di fuori della previsione di cui all'art. 4 d. lgs. n. 231/2001 (reati commessi all'estero) ossia nel caso in cui il reato, pur consumato all'estero e non perseguibile dal giudice italiano secondo le disposizioni del codice penale (artt. 7 ss. c.p.) rivesta il carattere della transnazionalità; semprechè sussistano i requisiti di imputazione oggettiva (reato commesso da un soggetto apicale o subordinato nell'interesse o a vantaggio dell'ente) e soggettiva (colpa di organizzazione dell'ente).

Nel caso in cui COSIR S.R.L. dovesse iniziare ad esercitare attività d'impresa anche all'estero, la circostanza che i soggetti capaci di impegnare la responsabilità della società possano commettere reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente richiederà un necessario aggiornamento del modello di organizzazione gestione e controllo, in particolare della parte speciale.

8.3 I delitti tentati.

L'art. 26 d.lgs. 231/2001 disciplina le ipotesi del delitto tentato e prende in considerazione il caso in cui il soggetto agente (apicale o subordinato) ponga in essere uno dei reati c.d. presupposto senza portarlo a definito compimento. In questo caso tale condotta, pur essendosi arresta prima della definitiva consumazione del reato, rileva ai fini della responsabilità dell'ente semprechè il soggetto abbia agito nell'interesse o a vantaggio dello stesso e il fatto sia rimproverabile all'ente in termini di colpa di organizzazione.

L'art. 56 c.p. infatti punisce il soggetto che commette atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Si tratta di un istituto applicabile solo ai delitti e non alle contravvenzioni. Pertanto, nel caso dei reati contravvenzionali previsti dal d. lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente potrà sorgere solo davanti alla consumazione di tali reati.

Le sanzioni applicabili in caso di delitti tentati da cui scaturisca la responsabilità dell'ente, sarà ridotta da un terzo alla metà.

L'art. 26, comma 2, d. lgs. n. 231/2001 stabilisce che "l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento". Tale previsione di favore nei condotti dell'ente richiede però che la società detenga un sistema di controllo e prevenzione caratterizzato da validi e immediati flussi comunicativi che permettano di intervenire con celerità per arrestare la condotta delittuosa prima che venga portata a compimento. L'impedimento deve essere inoltre volontario, nel senso che deve essere attribuibile all'ente e alla sua organizzazione e non alla volontà del soggetto agente.

IX

Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

9.1. *Risk assessment*

L'opera di individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevista dall'art. 6, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 231/2001, ha richiesto una preliminare e approfondita analisi e valutazione del rischio di commissione di reati nel contesto societario (*risk assessment*), attuata mediante il ricorso al metodo internazionale conosciuto come **F.M.E.A.** (*Failure mode and effects analysis*) e secondo gli schemi aggiornati dell'*internal control integrated Framework* (meglio noto come "*Cello report*"), emanato dal *Committee of sponsoring organizations commission* (*CoSO*) nonché prendendo quale riferimento la norma internazionale **UNI ISO 31000 - 2018** *Gestione del rischio - Principi e linee guida.*

L'attività di *risk assessment*, che costituisce un segmento della più globale e ampia sistematica della gestione del rischio (*risk management*), si è concentrata pertanto sull'esame delle principali attività in cui si realizza l'oggetto sociale di COSIR S.R.L. e, in seguito, sull'esame dell'organizzazione delle varie strutture e funzioni aziendali.

L'attività d'impresa di COSIR S.R.L., come già replicato nel punto 1.2., si articola nei servizi di igiene ambientale, altri servizi globali per le p.a., autospurgo e servizi ricettivi.

L'organizzazione societaria è stata esaminata tenendo conto:

1) dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
2) dei poteri autorizzativi e di firma;
3) dell'organigramma societario;
4) dell'analisi storica delle vicende societarie (procedimenti penali, amministrativi e ogni altra vicenda di rilievo che abbia coinvolto il personale, i soggetti apicali e la società);
5) del contesto socio-economico territoriale;
6) delle procedure interne;
7) delle relazioni e dei documenti rilevanti della società in materia ambientale;
8) del sistema di gestione conforme all'art. 9 del regolamento (UE) n. 333/2011;

1) del sistema di gestione integrato (SGI);

2) dei documenti obbligatori adottati dalla società ai sensi del d. lgs. n. 81/2008;

3) delle autorizzazioni rilasciate dagli enti;

Infine sono state svolte interviste con le varie funzioni della società e acquisiti documenti societari nel corso e fuori da tali interviste.

La conoscenza dell'attività sociale, dell'organizzazione aziendale e dei processi societari ha permesso di individuare i fattori di rischio collegati alla commissione di determinati reati. Alla luce dell'analisi preliminare appena riassunta è stata quindi realizzata una mappatura della aree a rischio-reato e dei processi sensibili soggetto alla commissione di determinati reati.

Infine si è proceduto alla valutazione del rischio reato attribuendo sui dati valori di probabilità di verificazione, nell'area o nel processo aziendale, del reato o della categoria di reati considerata.

L'attività di risk assessment è ricomposta e riassunta nell'**ALLEGATO G – ANALISI DEI RISCHI** della parte generale.

I risultati del risk assessment applicato alla COSIR S.R.L. ha permesso di appurare, sinteticamente, che nella società è presente un'area di rischio-reato intrinsecamente connessa all'esercizio dell'attività di impresa propria di COSIR S.R.L. Si tratta di un gruppo di reati il cui rischio di commissione è intrinseco ossia insistente soggetto all'attività di impresa a prescindere dai controlli e dai sistemi di prevenzione che, come il modello di organizzazione, gestione e controllo, possono solo minimizzarne la portata.

Un altro gruppo riguarda invece illeciti non intrinsecamente connessi con l'attività dell'ente ma che si pongono soggetto alla stessa in via del tutto accidentale: si tratta insomma di fattispecie la cui concreta realizzazione non è nemmeno a rischio quotidianamente dalle attività dell'ente ma che, tuttavia, possono comunque venire occasionalmente in rilievo al ricorrere di determinate condizioni fattuali.

9.1. Gap analysis

Una volta strutturata l'attività di pesatura del rischio-reato nel contesto aziendale, si è proceduto alla verifica dei controlli esistenti nella società e della incidenza degli stessi sul piano della mitigazione del rischio-reato considerato.

Tale attività, che prende il nome di gap analysis, mira a determinare la distanza esistente tra il livello ottimale di mitigazione del rischio-reato mediante un sistema di regolamentazione procedurale, di controlli interni e di monitoraggio nella prevenzione dei reati e quello effettivamente riscontrato nella realtà aziendale a seguito dell'attività di risk assessment.

9.2. Redazione dei protocolli - parte speciale del Modello.

L'attività di gestione del rischio si è consolidata mediante la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, come stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 231/2001.

In questo senso nella parte speciale del Modello sono individuati i protocolli diretti alla prevenzione dei reati, tenuto conto dei risultati derivanti dalla preliminare attività di risk assessment e di gap analysis.

I protocolli sono assistiti da un sistema di informazioni condivise tra le varie funzioni della società e l'organismo deputato al controllo sul rispetto del modello, l'organismo di vigilanza, nonchè da un sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

X

Regole generali di comportamento

Nell'opera di prevenzione dei reati presupposto si stabilisce, in via generale, che tutti i destinatari del Modello:

- devono porre in essere comportamenti conformi alle prescrizioni contenute nella parte generale, speciale e relativi allegati del Modello;
- devono rispettare il codice etico;
- devono porre in essere comportamenti rispettosi del sistema di gestione conforme all'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011;
- devono porre in essere comportamenti rispettosi del sistema di gestione integrato (SGI);
- devono rispettare le prescrizioni imposte dai documenti di prevenzione dei rischi connessi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tra cui il documento di valutazione dei rischi;
- devono rispettare le autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici in materia ambientale;
- devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati o comportamenti che, seppure non illeciti, possano potenzialmente diventarlo;
- devono tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili in tutti i settori della vita aziendale;
- devono procedere con diligenza allo svolgimento delle mansioni assegnate e alla attuazione delle deleghe e direttive ricevute;
- devono collaborare con diligenza e buona fede all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.
- devono segnalare, secondo i termini, modi e tempi previsti dal Modello, criticità e violazioni rilevate nell'attività lavorativa.
- devono operare secondo il principio di documentabilità e tracciabilità dei propri comportamenti.

XI

Regole di organizzazione dei processi e dei flussi finanziari. Prevenzione del rischio di riciclaggio, autoriciclaggio e dei reati tributari.

L'obiettivo della trasparenza nei processi societari e della effettività dei controlli sugli stessi processi richiede che nessun soggetto presieda in autonomia un intero processo aziendale, poiché i principi in tema di gestione e limitazione del il rischio-reato impongono che le diverse aree di attività che contribuiscono al processo societario vengano suddivise tra soggetti diversi.

La regola generale in tema di organizzazione dei processi societari richiede, pertanto, una netta separazione tra le fasi di decisione, autorizzazione, esecuzione, controllo, registrazione e archiviazione.

Si tratta di una regola che deve disciplinare tutti i processi societari e specialmente quelli maggiormente sensibili per la commissione dei reati presupposto.Tra i processi societari interessati, in particolare, rilevano quelli attinenti alla movimentazione di denaro. Il d. lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lett. c) richiede che il modello di organizzazione, gestione e controllo individui le "***modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati***".

La parte speciale del modello di organizzazione dovrà pertanto prevedere specifiche procedure che garantiscano una trasparente e corretta gestione del denaro.

La regolamentazione della gestione della liquidità di COSIR S.R.L. è imposta dalle esigenze di prevenzione dei reati presupposto che, per mezzo di una non accurata e poco trasparente gestione del denaro, possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società. Tra questi rilevano in particolare i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e i reati tributari. Solo la presenza di procedure improntate a una netta sparizione tra i ruoli all'interno dei processi societari, unitamente a sistemi quali le firme incrociate, le deleghe formali per i rapporti bancari e i pagamenti sono in grado di minimizzare il rischio di commissione di taluni reati.

Un riferimento fondamentale normativo per la corretta gestione dei processi societari attenti ai flussi finanziari è rappresentato dal **d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, come modificato dal d.lgs. 190/2017.

Il decreto disciplina la materia della prevenzione e contrasto del riciclaggio inteso come "*a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive*".

unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro.

COSIR S.R.L. procede, in ogni caso, all'adeguata verifica del partner economico e del titolare effettivo quando vi è sospetto di riciclaggio o quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

COSIR S.R.L. adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio tenendo conto dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al **cliente**:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attività svolta;

3) il comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto commerciale;

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento al **rapporto continuativo** o alla **singola prestazione**:

1) la tipologia del rapporto continuativo o prestazione posti in essere;

2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione;

3) l'ammontare dell'operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal partner commerciale e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l'area geografica di destinazione dei prodotti o l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La Funzione incaricata della Intermediazione attiva cura il rispetto delle predette verifiche sia nei confronti dei nuovi clienti sia nei clienti già acquisiti sia rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di **rischio di riciclaggio** associato al partner commerciale. Sono previsti flussi informativi diretti all'ODV secondo quanto previsto nell' AZIENDA PROTOCOLLO CONTROLLO ATTIVITÀ GENERALI.

La funzione incaricata della Intervisione ritiene caso altresì che le medesime verifiche siano meglio precisate, con particolare riferimento alla concreta realizzazione della prestazione dedotta, cadano anche su soggetti (partner, fornitori etc.) nei confronti dei quali COSIR S.R.L. è chiamata ad esercitare una **funzione (gaccertra)**, al fine di permettere il reato presupposto di cui all'art. 2, d. lgs. n. 74/2000 sono previsti flussi informativi diretti all'ODV, secondo quanto previsto nell'ALLEGATO F - FLUSSI COMUNICATIVI GENERALI.

XII

Il procedimento disciplinare e le conseguenze sanzionatorie

12.1 Il Modello - parte generale e gli illeciti disciplinari.

La violazione, in forma attiva od omissiva, dei presidi generali, delle regole generali di comportamento, dei protocolli generali e dei flussi comunicativi previsti dalla parte generale del Modello e dagli allegati, ivi compreso il Codice etico, costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello.

Anche al violazione, attiva od omissiva, di ogni altra procedura aziendale esplicitamente richiamata dal Modello, dai presidi generali, dalle regole generali di comportamento, dai protocolli generali e dei flussi comunicativi previsti dalla parte generale del Modello e dagli allegati, ivi compreso il Codice etico, costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello.

12.2 Il sistema disciplinare in generale. Ambito di applicabilità.

L'adozione di un idoneo sistema disciplinare è condizione essenziale al fine dell'efficacia esimente ai modelli. È noto infatti che il rispetto delle regole che compongono un dato ordinamento sia maggiormente assicurato laddove dalla loro violazione scaturiscano effetti negativi per il trasgressore. COSIR S.R.L., quindi, si impegna a perseguire il rispetto del presente modello anche mediante la predisposizione di un efficace sistema disciplinare e sanzionatorio.

Conformemente alle linee guida di Confindustria, il Modello di COSIR S.R.L. anticipa l'attivazione del sistema sanzionatorio interno ad un momento antecedente alla (e anche prescinde dalla) consumazione di un reato presupposto. Detto altrimenti, si sanziona ogni violazione del modello in quanto potenziale atto prodromico alla consumazione di un reato. Facendo parte integrante del modello, anche il sistema disciplinare deve essere comunicato e divulgato a tutto il personale di COSIR S.R.L.. Un valido punto di riferimento normativo in questo senso è rappresentato dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, il cui primo comma prevede che "*Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle*

quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano".

Si è tenuto altresì conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda al fine di non duplicare sistemi sanzionatori e mantenere uniforme il sistema. A tal fine, le norme del CCNL sono applicabili al presente sistema disciplinare.

Queste regole sono applicabili, ai fini dell'attuazione del presente Modello, anche ai soggetti non legati da un rapporto di lavoro dipendente con COSIR S.R.L. ma facenti parte dell'organigramma della Società.

Per la disciplina specifica del sistema disciplinare si rinvia all'**ALLEGATO D** e all'**ALLEGATO E**.

12.3. Rispetto del Modello da parte dell'amministratore unico e dell'organismo di vigilanza. Sanzioni in caso di violazioni.

Nella valutazione delle violazioni addebitate all'amministratore e all'organismo di vigilanza, si tiene conto sia delle condotte attive sia di quelle omissive. In particolare, il non aver impedito colposamente o dolosamente il compimento di un atto che questi soggetti hanno l'obbligo di impedire equivale al compimento di quell'atto.

Nella scelta delle sanzioni si applica il principio di proporzionalità e si tiene sempre conto del grado di pericolo o dell'entità del danno per COSIR S.R.L. che sono stati conseguenza diretta della violazione, del grado della colpa e dell'intensità del dolo, della condotta tenuta prima e dopo la violazione, dell'accertamento di pregressi episodi analoghi.

XIII

Le gestione dei sistemi documentali - Protocollo digitale societario

Nel rispetto del principio generale di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo aziendale deve risultare tracciabile sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informatici. Al fine di rispettare tale principio, è necessario contrarre procedure formalizzate grazie alle quali ogni azione, operazione, transazione, comunicazione interna ed esterna, sia adeguatamente riscontrabile e documentata, con particolare riferimento ai meccanismi autorizzativi, di verifica dei diversi processi operativi e di controllo da parte dell'ODV. Ciò significa che ogni iniziativa deve essere caratterizzata da un adeguato supporto che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni.

Ai sensi del presente Modello la prescrizione "tutti i passaggi della procedura sono documentalmente tracciabili", riscontrabile in particolare nella parte speciale del Modello, significa che ogni passaggio di informazione da un soggetto a un altro soggetto deve essere effettuato mediante strumento idoneo a fornire la conservazione traccia della comunicazione (e-mail, cartacea, messaggistica istantanea e rapporto cartaceo).

La tracciabilità serve a garantire anche una maggiore trasparenza della gestione aziendale, consentendo di individuare al meglio il responsabile di ogni processo e i soggetti che intervengono a vario titolo nel suo iter. Al fine di contrarre presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopra citati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario contrarre un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni e gestire processi particolarmente sensibili.

Ogni documento in entrata e in uscita dalla Società, via posta tradizionale, posta elettronica ordinaria e certificata, servizio notificato a mano, viene protocollato dal personale dell'ufficio amministrativo seguendo un ordine cronologico progressivo mediante incorporamento del numero di protocollo, data e ora di protocollazione. L'AU è responsabile della tenuta del protocollo in forma digitale e secondo criteri di verità, integrità e trasparenza. L'ODV può liberamente consultare il protocollo.